

rgl n.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al
R.G.L. n. **13454/2016**, promossa da:

PARISI FRANCESCA LETIZIA, assistito dall'avv. ASARO LUCIANO

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

MIUR e USR LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO

-PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: art. 700 per altre ragioni

Oggi 17/01/2017 avanti il Giudice dott.ssa Giulia Marzia LOCATI compare per
parte ricorrente l'avv. Frisenda in sost. dell'avv. Asaro.

Il Giudice da atto che è stato depositato nel corretto formato il ricorso notificato
all'Avvocatura di Stato di Milano.

Il Giudice verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia delle
convenute.

L'avv. Frisenda insiste nell'istanza formulata ex art. 151 c.p.c.

Il Giudice rigetta la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la
pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *"in tema di notificazioni autorizzate dal
giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello
scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di
difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la
notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto
e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale
previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione"* (cfr. Cass. ,
Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza
n. 4319 del 25/03/2003).

Sicché, sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione
sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il
diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o



rgl n.

ritenere dovuta, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..

Il Giudice pertanto, visto l'art 102 c.p.c., rinvia allo scopo all'udienza del **16 marzo 2017 ore 11:30.**

IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Marzia LOCATI

